

Allegato 1

All'Agenzia Turismo Friuli Venezia Giulia
Piazza Manin, 10 - Passariano
33033 CODROIPO (UD)

OGGETTO: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. POR FESR 2007-2013 Obiettivo "Competitività regionale e occupazione". Asse 3 "Accessibilità". Obiettivo operativo 3.2 "Rafforzare l'utilizzo delle infrastrutture immateriali per stimolare l'adozione delle nuove tecnologie di comunicazione da parte degli attori locali". Attività 3.2.b "Sviluppo servizi informatici avanzati per il sistema turismo". Linea d'intervento 1) "Miglioramento tecnologico del portale turistico regionale per lo sviluppo di un sistema informatico integrato".

Invito a presentare proposte progettuali.

Premesso che con DGR n. 2780 del 10 dicembre 2009 la Giunta regionale ha approvato la scheda relativa all'attività 3.2.b e che, ai sensi dell'art. 7, c. 4) del D.P.Reg. 13/09/2008 n. 238/Pres., "LR 7/2008 art. 27. Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR Obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007-2013" e s.m.i., la Giunta regionale, con deliberazione n. 2781 di data 10/12/2009 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. __ di data __/__/2009), ha approvato il presente invito all'Agenzia Turismo Friuli Venezia Giulia (di seguito "TurismoFVG") a presentare proposte progettuali.

Le modalità di attuazione dell'attività 3.2.b – linea di intervento 1) sono di seguito descritte.

CAPO I – FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente invito disciplina le modalità per l'accesso ai finanziamenti previsti dal POR FESR 2007 – 2013 Obiettivo Competitività regionale e occupazione - Asse 3 "Accessibilità" - Attività 3.2.b "Sviluppo servizi informatici avanzati per il sistema turismo" - Linea d'intervento 1) "Miglioramento tecnologico del portale turistico regionale per lo sviluppo di un sistema informatico integrato", finalizzati a promuovere e potenziare l'accesso da parte delle imprese turistiche, soprattutto di piccole e micro dimensioni, e dell'intera collettività alle TIC e alla rete, all'interno di un sistema coordinato.

2. Le finalità di cui al comma 1 si raggiungono attraverso la realizzazione di servizi informatici avanzati nel settore turistico, con obiettivo di centralizzazione dell'offerta, in modo tale da consentire sia la promozione integrata del sistema turistico regionale che l'accrescimento della competitività delle imprese sul mercato.

3. La linea di intervento 1) rappresenta un primo step all'interno di un processo finalizzato all'attuazione di una politica regionale di sviluppo di cui il sistema turistico è parte integrante ed altamente rappresentativa. Il miglioramento tecnologico del portale turistico regionale finalizzato allo sviluppo di un sistema informatico integrato rappresenta quindi un intervento di qualificazione infrastrutturale che sarà in grado di fornire a tutti gli utenti del territorio l'accesso universale e indiscriminato a tutti i servizi turistici offerti dal territorio regionale stesso, in termini di promozione tramite attività di valore culturale, sociale, turistico. La qualificazione informatica del sistema turistico regionale diventa quindi lo strumento necessario per la prestazione di un pacchetto integrato e qualificato di servizi turistici a tutti i possibili utenti sul territorio regionale.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente invito, si adottano le seguenti definizioni:

- a) «sistema informatico integrato», il complesso delle componenti che gestiscono in forma elettronica l'insieme delle informazioni generate, utilizzate, elaborate dai processi secondo una logica di elevata integrazione ed operabilità fra le applicazioni interne e di apertura all'interazione con altre forme di dati e prodotti;
- b) «contenuti digitali e multimediali», materiale descrittivo, illustrativo, informativo e promozionale prodotto su supporto elettronico e che può comprendere la realizzazione di elaborati sia di tipo testuale che audiovisivo eventualmente caratterizzati da interattività;
- c) «piattaforme di fruizione», l'assieme dei dispositivi hardware e software attraverso i quali l'utente accede ai servizi ed ai contenuti messi a disposizione dal sistema informatico di distribuzione.

Art. 3 – Progetti finanziabili

1. È finanziabile la linea di intervento 1), relativa al miglioramento tecnologico del portale turistico regionale per lo sviluppo di un sistema informatico integrato, che si estrinseca nella realizzazione delle seguenti sottolinee di intervento:

1a) realizzazione e promozione dell'infrastruttura di base del sistema informatico integrato per l'erogazione dei servizi informatici avanzati, che garantisca quantomeno:

- un'efficace gestione dei sistemi di sicurezza delle infrastrutture di rete e di protezione delle informazioni, al fine di incrementare la velocità, la continuità e l'affidabilità dello scambio di dati;
- l'accesso alle strutture turistiche e a tutta la collettività a tale sistema integrato finalizzato al supporto delle strutture turistiche stesse nell'esercizio delle loro attività e alla promozione integrata dell'intero sistema turistico regionale;
- l'implementazione di una vasta gamma di funzioni relativamente alla ricettività, dalla gestione delle prenotazioni on-line alla gestione dei flussi interni alla struttura fino alla comunicazione dei dati statistici alle strutture regionali e all'invio in automatico alle strutture preposte delle richieste di modifica, con possibilità di integrazione con i più diffusi sistemi di back office alberghiero;

1b) creazione di contenuti multimediali e digitali e gestione di informazioni promozionali del territorio (foto di località e strutture, filmati delle offerte del territorio, descrizioni delle attrazioni e dei punti di interesse, informazioni eventi, percorsi virtuali, ecc.) adattabili a diverse piattaforme di fruizione utilizzabili da tutta la collettività.

2. I progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera 1a) potranno consistere in:

- a) realizzazione e messa in esercizio di servizi software erogabili per via telematica;
- b) realizzazione e messa in esercizio di siti e portali Web idonei a diffondere e rendere fruibili i servizi telematici;
- c) acquisto di hardware e software commerciali di base (licenze) o acquisizione di servizi corrispondenti in forma di hosting, housing e/o noleggio, con caratteristiche e dimensionamento strettamente necessario all'implementazione e alla messa in esercizio dei prodotti informativi di cui ai precedenti a) e b) e ad essi strettamente riferiti in termini di dimensionamento e caratteristiche;
- d) realizzazione di infrastrutture e piattaforme abilitanti o eventuale acquisizione delle relative licenze (interoperabilità, cooperazione applicativa, riconoscimento e profilazione dell'utente nell'accesso ai servizi, sicurezza, teleassistenza e formazione a distanza, ecc.), con caratteristiche e dimensionamento strettamente necessario all'implementazione e alla messa in esercizio dei prodotti informativi di cui ai precedenti a) e b);
- e) azioni di accompagnamento, promozione e divulgazione dei servizi implementati ed altre azioni accessorie strettamente necessarie alla messa in esercizio dei prodotti informativi di cui ai precedenti a) e b), costituite da spese per il personale del beneficiario a queste attività dedicato e da spese per attività di promozione/divulgazione di cui all'articolo 13, comma 2, lettere a) e d), nei limiti massimi di spesa ammessa a finanziamento per ciascun progetto previsti all'articolo 13, commi 4 e 5.

3. I progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera 1b) potranno consistere:

- a) nella produzione di elaborati testuali;
- b) nella produzione di immagini;
- c) nella produzione di materiale audio e video, ivi comprese animazioni in computer grafica;
- d) nella combinazione degli elementi di cui alle lettere a), b) e c) in un contesto interattivo, finalizzato ad esempio alla creazione di un percorso personalizzato;

e) nell'acquisto di postazioni ed attrezzature informatiche, dispositivi hardware e software, apparecchiature e macchinari, ecc. finalizzati alla creazione dei contenuti e alla gestione delle informazioni di cui alle lettere a), b), c) e d);

f) nella progettazione, realizzazione, sviluppo, configurazione, integrazione, personalizzazione ed avviamento di software, ecc. finalizzato alla creazione dei contenuti e alla gestione delle informazioni di cui alle lettere a), b), c) e d).

4. I progetti finanziabili sono realizzati nel rispetto della vigente normativa in materia di appalti pubblici, informatica e telematica, nonché di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

Art. 4 - Obiettivi

1. La realizzazione dei progetti concorre al raggiungimento dei seguenti obiettivi previsti dal POR – FESR 2007-2013:

a) obiettivo specifico: migliorare l'accessibilità del sistema regionale;

b) obiettivo operativo: rafforzare l'utilizzo delle infrastrutture immateriali per stimolare l'adozione delle nuove tecnologie di comunicazione da parte degli attori locali.

2. Il concorso dei progetti al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 è misurato sulla base dei seguenti indicatori fisici:

a) servizi messi in rete;

b) strutture ricettive prenotabili tramite portale turistico regionale;

c) software realizzati;

d) giornate/uomo prestate;

e) giornate/uomo complessivamente attivate;

f) posti di lavoro creati (turismo).

3. In ogni proposta progettuale il soggetto richiedente è tenuto a fornire, relativamente agli indicatori riportati nell'Allegato B.1 o B.2 al presente invito, il valore al momento della presentazione della domanda stessa, ove richiesto, nonché una stima dei valori attesi alla conclusione del progetto presentato.

CAPO II – CRITERI PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI

Art. 5 – Criteri di ammissibilità dei progetti

1. È ritenuto ammissibile il progetto che risponde ai seguenti criteri:

a) criteri di ammissibilità formale;

b) criteri di ammissibilità generali;

c) criteri di ammissibilità specifici.

Art. 6 – Criteri di ammissibilità formale

1. Ogni proposta progettuale dovrà rispondere ai seguenti requisiti di ammissibilità formale:

a) ammissibilità del proponente;

b) correttezza e completezza formale della proposta progettuale.

Art. 7 – Criteri di ammissibilità generali

1. Ogni proposta progettuale dovrà rispondere ai seguenti requisiti generali di ammissibilità:

a) coerenza con gli obiettivi e con il contenuto del POR, dell'Asse prioritario e della linea di attività per il quale il progetto è proposto al finanziamento;

b) coerenza del progetto con gli obiettivi e le condizioni previste dal RECE 1083/2006, rispetto del campo di intervento del FESR definito dal Regolamento n. 1080/2006 e delle condizioni e obiettivi specifici previsti dallo stesso¹;

c) rispetto dei criteri di demarcazione con altri fondi²;

¹ Ad es. esclusione di settori, soglie dimensionali, zonizzazione, condizioni derivanti da quanto previsto nel Quadro Strategico Nazionale.

² I criteri di demarcazione sono, in particolare, richiamati nel POR nel paragrafo 3.3 "Aspetti specifici di sviluppo a carattere territoriale" e nelle singole schede di Attività al paragrafo "Sinergie con altri Fondi e strumenti finanziari". La loro verifica avverrà sulla base dei dati acquisiti in domanda.

- d) coerenza dell'operazione con i principi delle politiche comunitarie trasversali in materia di appalti pubblici, tutela ambientale, pari opportunità (rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione);
- e) divieto di cumulabilità dei contributi (art. 54 RECE 1083/2006);
- f) coerenza del progetto con la strategia regionale o con le leggi regionali regolanti i settori di riferimento;
- g) coerenza delle tempistiche di realizzazione del progetto definite nel piano di lavoro con i limiti posti dal POR alla rendicontazione della spesa (data ultima di ammissibilità della spesa 31/12/2015), a meno che diversamente indicato tra i requisiti di ammissibilità specifici alle linee di attività;
- h) rispetto, per gli interventi ricadenti in aree naturali protette e in aree Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria - SIC, Zone Speciali di Conservazione - ZSC e Zone di Protezione Speciale - ZPS) degli strumenti e delle misure di salvaguardia e/o conservazione e/o gestione delle aree medesime;
- i) rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, tra cui in particolare del Regolamento (CE) 800/2008 del 06/08/2008 (regime di esenzione), del Regolamento (CE) n.1998/2006 del 15/12/2006 (de minimis), della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2006/C 323/01 del 30/12/2006, della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale 2008/C 82/01 del 1/04/2008.

Art. 8 – Criteri di ammissibilità specifici

1. Ogni proposta progettuale dovrà rispondere ai seguenti requisiti di ammissibilità specifici:

- a) qualificazione del soggetto proponente in corrispondenza con quanto previsto dalla scheda di attività e dal bando;
- b) rispondenza agli standard e alle linee guida del W3C (World Wide Web Consortium) in materia di accessibilità web e mobile;
- c) coerenza con la strategia dell'informazione;
- d) coerenza con il quadro regolamentare comunitario e nazionale sulla comunicazione elettronica.

Art. 9 – Criteri di valutazione

1. Ogni singolo progetto ritenuto ammissibile è valutato secondo i seguenti criteri:

<i>Criteri di valutazione</i>	<i>Elementi utili alla lettura dei criteri di valutazione</i>	<i>Progetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. 1a)</i>	<i>Progetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. 1b)</i>
		<i>Punteggio max oppure N.P. (non pertinente)</i>	
1. congruità e/o sostenibilità economica finanziaria organizzativa gestionale del progetto anche dopo il completamento dell'intervento	Valutazione effettuata in base ai costi previsti di conduzione e manutenzione ordinaria ed adeguativa dei servizi telematici proposti, con l'indicazione delle risorse annuali per il triennio successivo alla conclusione del progetto stesso e relativa fonte di copertura, rapportati alla spesa ammissibile totale del progetto	10	10
2. funzionalità alla realizzazione degli obiettivi delle linee di intervento (effetti indotti dall'uso delle TIC nella filiera turistica)	Valutazione dell'accrescimento dell'accessibilità alle nuove tecnologie dell'informazione da parte delle imprese turistiche	15	N.P.
3. efficacia/grado di informatizzazione gestionale (imprese turistiche)	Valutazione delle necessità gestionali delle imprese che i processi informativi introdotti si propongono di soddisfare	20	N.P.
4. numero di punti-dislocazione e/o superficie coperta da installazioni		N.P.	N.P.

wireless/hotspot e mappe turistiche territoriali			
5.numero di punti di interesse turistico/commerciale e culturale georeferenziati ed associati a contenuti	Valutazione effettuata in base al numero dei punti georeferenziati ed associati a contenuti, secondo i seguenti scaglioni: - da 0 a 50: 0 punti; - da 50 a 100: 10 punti; - da 100 a 500: 25 punti; - oltre 500: 35 punti	N.P.	35
6.grado di coerenza con altri ambiti programmatici - nazionali e/o internazionali - per la gestione dell'informazione turistica	Valutazione in base alla dimostrazione della coerenza con la programmazione in ambito strategico riferito alla società dell'informazione, ed in particolare con il QSN in ambito nazionale e con il quadro strategico i2010 in ambito europeo. In particolare, vengono attribuiti i seguenti punteggi per la coerenza in ambito: - nazionale: 10 punti; - internazionale: 10 punti; - nazionale e internazionale: 20 punti	20	20
7.merito tecnico del progetto, valutabile, ad esempio, in termini di: - adozione di architetture hardware e/o software scalabili e modulari - utilizzo di meccanismi di tolleranza ai guasti (fault tolerance) e di sicurezza proattiva a tutela dell'integrità e dell'affidabilità di basi dati e/o canali di informazione e comunicazione - orientamento dei servizi digitali verso interoperabilità, multicanalità e interattività	Valutazione del merito tecnico secondo i parametri seguenti: - adozione di architetture hardware e/o software scalabili e modulari: punti da 0 a 10 - dimostrazione dell'adeguatezza dei metodi utilizzati a tutela della sicurezza e dell'integrità dei dati: punti da 0 a 10 - orientamento dei servizi digitali verso interoperabilità, multicanalità e interattività: punti da 0 a 15	35	35

Art. 10 – Criteri di priorità

1. In caso di progetti valutati a parità di punteggio ai sensi dell'articolo 9, si applica il seguente criterio di priorità:

1. ordine cronologico di presentazione della domanda

CAPO III – RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI E INTENSITA' DEI FINANZIAMENTI

Art. 11 - Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse disponibili per l'erogazione dei finanziamenti di cui al presente invito ammontano complessivamente a euro 5.500.000,00, di cui euro 1.347.500,00 costituiscono la quota FESR, euro 2.887.500,00 costituiscono la quota Stato ed euro 1.265.000,00 costituiscono la quota Regione.
2. E' facoltà dell'Amministrazione assegnare al presente invito ulteriori risorse.

Art. 12 – Caratteristiche e intensità dei finanziamenti

1. Il finanziamento consiste in un contributo in conto capitale.
2. I progetti ammissibili sono finanziabili al 100% dall'Amministrazione regionale fino all'esaurimento delle risorse disponibili.
3. Non è previsto alcun cofinanziamento a carico di TurismoFVG, trattandosi di progetti a totale carico pubblico.

Art. 13 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute dal beneficiario a decorrere dal 1° gennaio 2007, purchè riferite a progetti non ancora conclusi alla data di presentazione della relativa proposta progettuale. Si intendono conclusi alla data di presentazione della relativa proposta progettuale quei progetti i cui documenti di spesa siano stati tutti emessi e regolarmente quietanzati entro tale data e per i quali sia stata emessa la dichiarazione che attesta la regolarità e conformità della fornitura.
2. Nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) 1083/2006 e s.m.i. e dal Regolamento CE 1080/2006 e s.m.i., nonché delle disposizioni del D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008, sono ammissibili a finanziamento per quanto attiene i progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera 1a), le seguenti tipologie di spesa:
 - a) spese per il personale
 - b) acquisizione di beni³
 - c) acquisizione di servizi⁴
 - d) spese per attività di promozione/divulgazione⁵
 - e) IVA⁶
3. Nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) 1083/2006 e s.m.i. e dal Regolamento CE 1080/2006 e s.m.i., nonché delle disposizioni del D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008, sono ammissibili a finanziamento per quanto attiene i progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera 1b), le seguenti tipologie di spesa:
 - a) spese per il personale
 - b) acquisizione di beni⁷
 - c) acquisizione di servizi⁸
 - d) IVA⁶
4. Le spese per il personale del beneficiario impegnato in tutte le attività di progetto di cui al comma 2, lettera a) e al comma 3, lettera a) sono riconosciute nel limite massimo del 15% della spesa ammessa a finanziamento sia per i progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera 1a) sia per i progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera 1b).

³ A titolo esemplificativo, la voce di spesa potrà comprendere l'acquisto di attrezzature informatiche, dispositivi hardware e software, apparecchiature e macchinari, ecc. La voce di spesa non comprenderà quanto già compreso nella successiva voce "spese per attività di promozione/divulgazione".

⁴ A titolo esemplificativo, la voce di spesa potrà comprendere studi propedeutici alla realizzazione del sistema, la progettazione, realizzazione, sviluppo, configurazione, integrazione, personalizzazione ed avviamento di software, ecc. La voce di spesa non comprenderà quanto già compreso nella successiva voce "spese per attività di promozione/divulgazione".

⁵ A titolo esemplificativo la voce di spesa potrà comprendere l'affitto delle sale, l'organizzazione degli eventi, l'acquisto di spazi pubblicitari e in generale tutte le acquisizioni di beni e/o servizi connesse alla realizzazione di azioni di accompagnamento, di promozione, divulgazione e accessorie.

⁶ Iva ammissibile se si verificano le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7 del DPR n. 196/2008.

⁷ A titolo esemplificativo la voce di spesa potrà comprendere l'acquisto di postazioni ed attrezzature informatiche, dispositivi hardware e software, apparecchiature e macchinari, ecc.

⁸ A titolo esemplificativo la voce di spesa potrà comprendere la realizzazione di materiale di presentazione del territorio con finalità di informazione, promozione e comunicazione, l'implementazione dello stesso materiale in formato digitale e multimediale, la progettazione, realizzazione, sviluppo, configurazione, integrazione, personalizzazione ed avviamento del relativo software, ecc.

5. Le spese per attività di promozione/divulgazione di cui al comma 2, lettera d) sono riconosciute nel limite massimo del 10% della spesa ammessa a finanziamento per i progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera 1a).

Art. 14 - Condizioni generali di ammissibilità delle spese

1. Le spese indicate in ogni proposta progettuale e successivamente rendicontate dovranno:
 - a) risultare effettivamente sostenute e connesse ai progetti cofinanziati;
 - b) risultare conformi alla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
 - c) risultare relative a progetti localizzati nel territorio del Friuli Venezia Giulia;
 - d) essere comprovate da fatture quietanzate o da altri documenti contabili aventi forza probante equivalente;
 - e) non essere già state ammesse a una misura di sostegno finanziario nazionale ovvero comunitario.
2. L'IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario costituisce una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile.
3. E' altresì ammissibile ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo, nel limite in cui non possa essere recuperato dal beneficiario.

Art. 15 - Prova della spesa

1. In sede di rendiconto, TurismoFVG è tenuta a provare l'effettivo sostenimento di ognuna delle spese rendicontate attraverso la presentazione:
 - a) degli originali di fatture debitamente quietanzate o di documentazione contabile avente forza probatoria equivalente;
 - b) della copia conforme all'originale dei relativi mandati di pagamento quietanzati;
 - c) di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che le fatture o altra documentazione contabile avente forza probatoria equivalente sono fiscalmente regolari, si riferiscono unicamente al progetto finanziato, sono state tutte pagate a saldo e sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli evidenziati nelle fatture stesse.
2. Le fatture dovranno essere debitamente intestate, indicare chiaramente l'oggetto e contenere il riferimento al progetto finanziato dal POR FESR 2007-2013.
3. Non sono ammissibili a rendiconto spese pagate in contanti per un importo superiore a euro 500,00.
4. Nel caso di spese di importo pari o inferiore a euro 500,00, saldate in contanti, dovrà essere prodotto quale prova dell'effettiva effettuazione della spesa un estratto contabile che attesti il pagamento ovvero la fattura quietanzata dal fornitore, con apposizione della firma e del timbro del fornitore medesimo, della data di pagamento e della dicitura "PAGATO" ovvero apposita dichiarazione liberatoria del fornitore.

CAPO IV – PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 16 - Modalità e termini di presentazione delle proposte progettuali

1. Le proposte progettuali devono pervenire alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale attività produttive – Servizio sviluppo sistema turistico regionale (di seguito chiamato «Servizio»), via Carducci n. 6, 34133 Trieste.
2. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante di TurismoFVG, devono essere redatte utilizzando l'apposito modello di cui all'Allegato A al presente invito. Il modello è anche disponibile sul sito web della Regione, all'indirizzo: www.regione.fvg.it.
3. Le proposte progettuali devono pervenire entro il 60° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente invito nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Qualora tale termine scada in un giorno festivo o il sabato lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo seguente. Del ricevimento fa fede il timbro a data dell'ufficio.
4. Le proposte progettuali relative ai progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera 1a), devono pervenire congiuntamente alle proposte progettuali relative ai progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera 1b).

Art. 17 – Documentazione da allegare alla domanda

1. Alla domanda deve essere allegata, come meglio specificato nell'Allegato A al presente invito, copia dell'atto con il quale l'organo competente dell'ente stabilisce la partecipazione all'invito ed approva il testo della proposta nella sua interezza, corredata dalla documentazione tecnico-economica.

2. La domanda, nel caso di progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera 1a), deve essere inoltre corredata dalla seguente documentazione, come meglio specificato nell'Allegato B.1 al presente invito:

a) dettagliata relazione tecnico/progettuale, dalla quale risultino in ogni caso:

a.1) le finalità generali del progetto;

a.2) un'elencazione di massima dei servizi telematici di cui si propone la realizzazione;

a.3) l'analisi delle carenze riscontrate nell'attuale offerta di servizi telematici;

a.4) un raffronto sintetico tra i servizi telematici di cui si propone la realizzazione rispetto a quelli attualmente offerti ai turisti ed alle imprese;

a.5) la descrizione dell'architettura informatica e telematica utilizzata;

a.6) l'identificazione delle modalità procedurali di attuazione del progetto anche con riferimento all'acquisizione di beni e servizi esterni;

a.7) la natura e la descrizione del progetto;

b) relazione descrittiva delle specifiche caratteristiche del progetto, con riferimento ai criteri di valutazione di cui all'articolo 9;

c) quadro economico del progetto, dettagliato per categorie di spesa e per annualità;

d) piano di realizzazione del progetto con relativo cronoprogramma;

e) prospetto relativo agli indicatori fisici;

f) check list di autocontrollo, redatte in conformità al modello di cui all'Allegato C al presente invito, per le gare già espletate al momento della presentazione della domanda;

g) dichiarazione ai fini dell'ammissibilità dell'IVA relativa al regime in cui vengono esercitate le attività rientranti nel progetto proposto, redatta in conformità al modello di cui all'Allegato D al presente invito;

h) copia dei documenti di spesa regolarmente quietanzati relativi alle eventuali spese già sostenute.

3. Nel caso invece di progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera 1b) la domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione, come meglio specificato nell'Allegato B.2 al presente invito:

a) dettagliata relazione tecnico/progettuale, dalla quale risultino in ogni caso:

a.1) le finalità generali del progetto;

a.2) la natura e la descrizione del progetto;

a.3) l'identificazione delle modalità procedurali di attuazione del progetto anche con riferimento all'acquisizione di beni e servizi esterni;

b) relazione descrittiva delle specifiche caratteristiche del progetto, con riferimento ai criteri di valutazione di cui all'articolo 9;

c) quadro economico del progetto, dettagliato per categorie di spesa e per annualità;

d) piano di realizzazione del progetto con relativo cronoprogramma;

e) prospetto relativo agli indicatori fisici;

f) check list di autocontrollo, redatte in conformità al modello di cui all'Allegato C al presente invito, per le gare già espletate al momento della presentazione della domanda;

g) dichiarazione ai fini dell'ammissibilità dell'IVA relativa al regime in cui vengono esercitate le attività rientranti nel progetto proposto, redatta in conformità al modello di cui all'Allegato D al presente invito;

h) copia dei documenti di spesa regolarmente quietanzati relativi alle eventuali spese già sostenute.

4. La documentazione di cui ai commi 1 e 2 o 3 è considerata indispensabile ai fini della valutazione del progetto e non può essere autonomamente integrata successivamente alla presentazione della proposta progettuale. Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica.

Art. 18 – Inammissibilità della domanda

1. È inammissibile la domanda:

a) pervenuta dopo il termine fissato all'articolo 16;

b) priva di valida sottoscrizione da parte del richiedente;

c) non rispondente ai criteri di cui agli articoli 6, 7 e 8;

d) non pervenuta secondo le modalità previste all'articolo 16, comma 4;

e) redatta non conformemente all'Allegato A al presente invito;

f) non corredata da tutta la documentazione di cui all'articolo 17, commi 1 e 2 o 3.

Art. 19 – Formazione di una graduatoria per ciascuna sottolinea di intervento e ammissione a finanziamento

1. L'istruttoria si conclude entro 30 giorni dal ricevimento delle proposte progettuali.
2. Ove una proposta progettuale sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio competente ne dà comunicazione a TurismoFVG indicandone le cause ed assegnando un termine di 15 giorni per provvedere alla regolarizzazione o integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.
3. A seguito dell'istruttoria svolta sulla base dei criteri di selezione indicati agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 del Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" di cui al D.P.Reg. 13 settembre 2008, n. 0238/Pres., di seguito "Regolamento di attuazione del POR", come da ultimo modificato dal Regolamento di modifica al Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR Obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007-2013 di cui al DPR. 185/2009, con decreto del Direttore centrale attività produttive, vengono approvati, per ciascuna sottolinea di intervento:
 - a) la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, secondo l'ordine decrescente di punteggio, il punteggio attribuito e l'ammontare delle spese riconosciute ammissibili; la graduatoria reca inoltre l'evidenza:
 - a1) dei progetti ammessi e finanziati, con specifica dei contributi rispettivamente assegnati;
 - a2) dei progetti ammessi e non finanziati per esaurimento delle risorse;
 - b) l'elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
4. Il decreto di cui al comma 3, che costituisce atto di impegno sul Fondo speciale POR FESR 2007-2013, è adottato entro 15 giorni dalla conclusione dell'istruttoria ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 20 – Concessione del contributo

1. Entro trenta giorni dall'adozione del decreto di cui all'articolo 19, comma 3, il Direttore del Servizio adotta, per ogni progetto ammesso a finanziamento, il decreto di concessione del contributo.
2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce i termini entro i quali il beneficiario deve presentare:
 - a) i contratti o le convenzioni stipulate per l'acquisizione dei beni e dei servizi;
 - b) la dichiarazione che attesta la regolare e conforme esecuzione della fornitura;
 - c) la rendicontazione finale.
3. Il termine per la rendicontazione finale non può comunque essere posteriore al 31 dicembre 2012.

Art. 21 – Avvio e realizzazione dei progetti

1. Per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera 1a) la procedura è la seguente:
 - a) il beneficiario provvede alla realizzazione dei progetti sia direttamente sia tramite affidamento ad INSIEL S.p.A., quale società in house della Regione, sia attraverso l'indizione di gare per l'affidamento degli incarichi di fornitura di beni e/o servizi e la relativa aggiudicazione;
 - b) la stipula della convenzione o del contratto, che coincide con l'effettivo avvio del progetto, deve essere comunicata al Servizio;
 - c) al termine delle forniture, il beneficiario trasmette al Servizio i dati finali relativi agli indicatori di cui all'articolo 4, comma 3;
 - d) il beneficiario provvede, inoltre, a verificare la regolarità delle acquisizioni e la conformità delle prestazioni contrattuali, e trasmette al Servizio il quadro economico finale di spesa con la documentazione giustificativa per la rendicontazione, come previsto all'articolo 22, comma 5, lettera d).
2. Per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera 1b) la procedura è la seguente:
 - a) il beneficiario provvede alla realizzazione dei progetti sia direttamente sia attraverso l'indizione di gare per l'affidamento degli incarichi di fornitura di beni e/o servizi e la relativa aggiudicazione;
 - b) la stipula del contratto, che coincide con l'effettivo avvio del progetto, deve essere comunicata al Servizio;
 - c) al termine delle forniture, il beneficiario trasmette al Servizio i dati finali relativi agli indicatori di cui all'articolo 4, comma 3;

d) il beneficiario provvede, inoltre, a verificare la regolarità delle acquisizioni e la conformità delle prestazioni contrattuali, e trasmette al Servizio il quadro economico finale di spesa con la documentazione giustificativa per la rendicontazione, come previsto all'articolo 22, comma 5, lettera d).

Art. 22 – Erogazione del contributo

1. L'erogazione in via anticipata può essere disposta, con decreto del Direttore del Servizio, nel rispetto delle condizioni individuate dall'Autorità di gestione ai sensi dell'articolo 12 comma 5, del Regolamento di attuazione del POR e di seguito descritte:

a) accertamento, da parte del Servizio, dell'effettivo avvio degli interventi, secondo quanto stabilito all'articolo 21;

b) invio, da parte del beneficiario, di copia dei documenti di spesa relativi alle acquisizioni di beni e servizi, anche non quietanzati, e della check list di autocontrollo redatta secondo il modello di cui all'Allegato C al presente invito, con riferimento alle attività già espletate;

c) verifica, da parte del Servizio, della regolarità della documentazione di spesa.

2. A seguito dell'erogazione in via anticipata, il beneficiario è tenuto a inviare al Servizio, entro i termini fissati dal decreto di cui al comma 1, gli originali delle fatture e degli altri equivalenti documenti di spesa, debitamente quietanzati, a riscontro della documentazione già presentata in copia.

3. L'importo degli anticipi complessivamente erogati non può comunque superare il 70% dell'ammontare del contributo concesso.

4. L'Autorità di gestione può sospendere la liquidazione di somme di anticipo, qualora ne ravvisi la necessità, per esigenze di cassa.

5. Per l'erogazione del saldo il beneficiario deve presentare:

a) richiesta di erogazione;

b) check list di autocontrollo, ove non già presentate;

c) quadro economico finale di spesa;

d) documentazione giustificativa della spesa sostenuta, in originale;

e) ogni altro atto o documento eventualmente necessario, richiesto dall'Autorità di gestione o dal Servizio.

CAPO V – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO E CONTROLLI

Art. 23 – Obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

a) mantenere il vincolo di destinazione come previsto all'articolo 24;

b) rendere e mantenere operativo il progetto realizzato, sulla base delle finalità specifiche e degli obiettivi che il progetto stesso intende perseguire, come previsto all'articolo 24;

c) predisporre un sistema contabile distinto oppure un'adeguata codificazione contabile che permetta di ottenere estratti riepilogativi dettagliati e schematici di tutte le operazioni finanziarie che sono oggetto di finanziamento, in modo da facilitare la verifica delle spese da parte dell'autorità di controllo comunitario, nazionale e regionale;

d) conservare in plico separato, fino a tutto il 2020, ai fini dei controlli, la documentazione relativa ai procedimenti amministrativi e contabili, in originale o in copia conforme all'originale;

e) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;

f) affidare la fornitura di beni e servizi in conformità alle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di tutela ambientale, pari opportunità ed appalti, con particolare riferimento ai principi di concorrenza, pubblicità e trasparenza;

g) rispettare le condizioni di partecipazione finanziaria del fondo e il divieto di pluricontribuzione;

h) rispettare le tempistiche fissate nell'atto di concessione e presentare la rendicontazione entro il termine prescritto.

2. Il beneficiario è altresì tenuto a:

a) comunicare il Codice Unico di Progetto (CUP);

b) comunicare il mantenimento del vincolo di destinazione e di operatività, come previsto dall'articolo 24;

c) comunicare le informazioni necessarie all'implementazione del sistema di monitoraggio regionale, trasmettendole, sull'apposita modulistica, al Servizio entro 5 giorni dalla fine di ogni bimestre dell'anno solare o su richiesta dell'Amministrazione regionale;

- d) rispettare le disposizioni del Reg.(CE) 1828/2006 relativamente alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei Fondi strutturali;
- e) comunicare gli eventuali altri contributi richiesti e/o ottenuti;
- f) inviare la documentazione di spesa;
- g) inviare, su richiesta motivata da esigenze di rendicontazione nei confronti della Commissione europea, la documentazione di spesa disponibile, anche prima della conclusione del progetto;
- h) comunicare eventuali varianti, realizzazioni parziali e rinunce o ogni altro fatto che possa pregiudicare la gestione o il buon esito del progetto.

Art. 24 – Vincolo di destinazione e di operatività

1. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere il vincolo di destinazione, soggettivo ed oggettivo, di cui all'articolo 57 del Regolamento (CE) 1083/2006, sui beni mobili per la durata di 5 anni a decorrere dalla data del provvedimento di erogazione del saldo.
2. All'atto della presentazione della rendicontazione finale di cui all'articolo 20, comma 2, lettera c), il beneficiario ha inoltre l'obbligo di mantenere il vincolo di operatività da detta data sino al venir meno del vincolo di destinazione di cui al comma 1.
3. Il beneficiario trasmette al Servizio, entro il 1° marzo di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il rispetto dei vincoli.
4. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 3 il Servizio procede a ispezioni e controlli ai sensi delle vigenti normative in materia.
5. L'inosservanza dell'obbligo di mantenere i vincoli di cui al comma 1 e 2 comporta la revoca dei finanziamenti, con restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni.

Art. 25 – Variazioni in corso di realizzazione dei progetti

1. Eventuali variazioni ai singoli progetti che comportino variazioni dei rispettivi quadri economici dovranno essere preventivamente autorizzate dal Servizio, che ne valuterà le motivazioni, tenuto conto dei requisiti di ammissibilità e priorità.
2. L'autorizzazione di eventuali variazioni non determina comunque l'aumento del contributo.
3. Qualora la spesa dell'intervento dovesse risultare inferiore a quella ammessa a contributo, il Servizio procederà alla proporzionale rideterminazione del contributo medesimo.

Art. 26 – Proroghe

1. Eventuali richieste di proroga dei termini fissati con i decreti previsti dal presente invito devono essere debitamente motivate e presentate al Servizio prima della scadenza dei termini stessi, a pena di inammissibilità.
2. Il Servizio valuta la concedibilità della proroga in relazione alla tutela dell'interesse pubblico, con specifico riferimento ai vincoli stabiliti dalla normativa comunitaria sull'avanzamento della spesa e sul disimpegno automatico di cui all'articolo 93 del Regolamento (CE) 1083/2006, e si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
3. In ogni caso, le proroghe non possono comportare uno slittamento del termine di cui all'articolo 20, comma 3.

Art. 27 - Sospensioni

1. Se taluno dei progetti diviene in parte o interamente non realizzabile nei termini prescritti per cause imprevedibili e non evitabili, comunque non imputabili al beneficiario, nonché nei casi di procedimento giurisdizionale o di ricorso amministrativo con effetto sospensivo, il beneficiario stesso ne dà immediata comunicazione al Servizio. Il Servizio, accertata la diretta connessione tra dette cause e l'interruzione del progetto, dispone la sospensione dei termini. Tali termini riprendono a decorrere dalla cessazione delle cause di sospensione.
2. In ogni caso, le sospensioni non possono comportare uno slittamento del termine di cui all'articolo 20, comma 3.

Art. 28 – Controllo

1. I competenti organi comunitari, statali, regionali potranno eseguire in qualsiasi momento controlli, anche a campione, attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei progetti finanziati.
2. In tali casi il beneficiario dovrà garantire l'accesso ad ogni informazione relativa ai progetti secondo quanto disposto dai regolamenti comunitari, dal POR e dalla normativa nazionale e regionale.

CAPO VI - RIDUZIONE E REVOCA DEI CONTRIBUTI

Art. 29 – Riduzione del contributo

1. Il contributo concesso viene ridotto in misura proporzionale alla spesa ritenuta ammissibile a rendiconto, purchè sia accertato il mantenimento degli obiettivi e delle finalità originarie, quando:
 - a) il progetto viene realizzato parzialmente;
 - b) la spesa ammissibile a rendiconto risulta inferiore alla spesa ammissibile a finanziamento, tenuto conto delle eventuali variazioni approvate.

Art. 30 – Revoca del contributo e sospensione dell'erogazione

1. Il contributo concesso viene revocato nei seguenti casi:
 - a) mancato conseguimento degli obiettivi e delle finalità originarie;
 - b) rinuncia del beneficiario;
 - c) riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, della mancanza dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli da 5 a 8, ovvero della difformità di realizzazione rispetto al progetto approvato tali che l'applicazione dei criteri di cui agli artt. 9 e 10 al progetto effettivamente realizzato determini una riduzione del punteggio assegnato e che il nuovo punteggio così rideterminato risulti inferiore al punteggio attribuito all'ultimo progetto ammesso e finanziato, ovvero della presenza di irregolarità che investono una parte rilevante delle spese rendicontate;
 - d) riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti anche successivi alla conclusione del progetto, dell'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 23, comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo.
2. In caso di mancato rispetto dei termini fissati con il decreto di concessione ai sensi dell'articolo 20, comma 2, sono comunque fatte salve le spese sostenute fino alla scadenza dei termini stessi, purché il beneficiario si impegni formalmente a completare il progetto con altre risorse finanziarie entro il termine finale del progetto stesso di cui all'articolo 20, comma 3.
3. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.
4. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 23, comma 2, comporta la sospensione dell'erogazione del contributo sino all'adempimento delle prescrizioni stesse.

CAPO VII NORME FINALI

Art. 31 - Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente invito, si rinvia alle disposizioni del RECE 1083/2006, del RECE 1828/2006, del RECE 1080/2006 e della legge regionale 7/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 32 - Trattamento dei dati personali ed elenco dei beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati acquisiti attraverso la proposta progettuale e richiesti ai fini della valutazione della proposta medesima saranno trattati dall'Amministrazione regionale esclusivamente per l'attività di gestione delle procedure di cui al presente invito, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. I dati elaborati con strumenti informatici verranno conservati in archivi informatici e cartacei. I dati personali potranno venire resi noti ai titolari del diritto di accesso secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000.
2. Ai sensi dell'articolo 6 del Reg.(CE) 1828/2006, il beneficiario, in caso di ottenimento del finanziamento, verrà incluso nell'elenco dei beneficiari che verrà pubblicato secondo quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, lettera d) dello stesso regolamento, con l'indicazione della denominazione del progetto e dell'importo del finanziamento concesso.

3. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Servizio.

Art. 33 - Elementi informativi

1. Ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 7/2000, si comunicano i seguenti elementi informativi:

- **struttura attuatrice:**

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale attività produttive, Servizio sviluppo sistema turistico regionale

via Carducci n. 6 – 34133 Trieste

tel. 040/3772454 - fax 040/3772463

e-mail: serv.sviluppo.tur@regione.fvg.it;

- **responsabile del procedimento:**

dott. Alessandro Zacchigna, Direttore del Servizio sviluppo turistico regionale - tel. 040/3772447;

- **responsabile dell'istruttoria:**

sig.ra Rosella Bavaresco - tel. 040/3772053.

2. Copia integrale del presente invito e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, www.regione.fvg.it.

3. L'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni dovute ad inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, ovvero per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella proposta progettuale, né per eventuali disguidi postali o altro, comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ELENCO DEGLI ALLEGATI ALL'INVITO

Allegato A – Domanda beneficiario

Allegato B.1 – Scheda progettuale sottolinea 1a)

Allegato B.2 – Scheda progettuale sottolinea 1b)

Allegato C – Check list di autocontrollo

Allegato D – Dichiarazione ai fini dell'ammissibilità dell'IVA.